

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI AMMINISTRATIVI - A.N.M.A.

Presso: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia, 189 – 00196 ROMA

email: info@anmadirettivo.it

Alle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato

Il d.l. n. 80/2021, sul cui disegno di legge di conversione n.2272 abbiamo avuto audizione presso codeste Commissioni in data 1.7.2021, dedica alla giustizia amministrativa gli articoli 11, 12, 14, 16 e 17.

Le previsioni si possono dividere in **due capisaldi fondamentali**: l'assunzione straordinaria di funzionari per l'implementazione degli Uffici del processo; e la introduzione di udienze straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

A.- L'assunzione straordinaria di funzionari per l'implementazione degli Uffici del processo

Si tratta sostanzialmente della previsione della assunzione di 326 funzionari, di cui 250 tra amministrativi, informatici e statistici, e ben 76 solo informatici; laddove per la giustizia ordinaria l'assegnazione è rimessa a uno o più decreti del Ministro della giustizia, per la giustizia amministrativa, è previsto che tali funzionari siano destinati solo a 7 Tribunali oltre che al Consiglio di Stato e che 10 vadano al servizio informatica della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale, con compiti di monitoraggio dell'arretrato. In buona sostanza, tutti destinati unicamente agli Uffici del processo presso tali Uffici giudiziari, i cui compiti, secondo l'impianto normativo in esame, verrebbero stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, solo "sentito" il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e riguarderebbero principalmente *"la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere"*; i medesimi dovrebbero inoltre lavorare *"prevalentemente da remoto"* e sarebbero reclutati da commissioni decentrate in ogni Ufficio giudiziario coinvolto (composte da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti).

Ciò premesso evidenziamo alcune forti **criticità** di tali previsioni normative:

-Tra gli impegni assunti nei riguardi dell'Unione europea vi sarebbe l'abbattimento del 70% delle cause pendenti innanzi alla Giustizia amministrativa al 31 dicembre 2019, in soli cinque anni: ciò implicherebbe il raddoppiamento del numero di sentenze che ciascun magistrato è ordinariamente tenuto a redigere nell'arco dell'anno. Gli obiettivi indicati non risultano, dunque, calibrati sulle effettive possibilità, dovendo le sentenze avere una qualità idonea a dirimere i contenziosi e non a moltiplicarli; ed è noto a tutti che le cause davanti al giudice amministrativo non si prestano a una definizione sommaria per gli interessi fondamentali di cui trattano e il rilievo dei rapporti su cui incidono.

-Non è superfluo a questo punto fornire **qualche dato**:

a) contenzioso complessivamente pendente al 31.12.2019: 173.969, di cui 149.958 in primo grado (TT.AA.RR.) e 24.010 in appello (Consiglio di Stato);

b) percentuale di smaltimento assicurata negli ultimi anni con il programma già esistente: 9,7% annuo per il primo grado e 6% per l'appello;

c) percentuale di smaltimento promessa in sede europea: come detto 70% sulle pendenze al 2019 nei prossimi 5 anni;

d) personale in servizio: 282 unità nei TT.AA.RR. (Presidenti compresi), di cui 5 in fuori ruolo; 86 consiglieri più 23 Presidenti in Consiglio di Stato (compreso il personale assegnato al C.G.A.S. in Sicilia), di cui 12 in fuori ruolo. I fuori ruolo e -in massima parte- i Presidenti (di Tar e di Sezione) non contribuiscono a scrivere provvedimenti (questi ultimi proprio perché incaricati di funzioni anche di organizzazione e pianificazione del lavoro dei magistrati, che ora si vorrebbero delegare all'Ufficio del processo).

In buona sostanza, per quanto attiene al primo grado, poco più di 200 unità dovrebbero smaltire 105.000 fascicoli in 5 anni; vale a dire 21.000 fascicoli all'anno, in aggiunta all'attività ordinaria.

-L'adesione a tale piano di smaltimento non può dunque che restare volontaria, così come già emerge dai lavori della Commissione, e agganciarsi -in modo espresso- al progetto già in corso ex art. 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

-Al fine di incentivarla **si suggeriscono le seguenti misure**:

-- Al punto 3.2. del PNRR è disposto che l'Ufficio del processo serve principalmente a *"supportare i giudici nel programma di contenimento e riduzione delle cause pendenti (a partire da quelle in arretrato), migliorando al contempo la qualità dell'azione giudiziaria e il contesto lavorativo complessivo; ... consentire al giudice di dedicare le proprie energie agli aspetti strettamente attinenti all'esercizio della giurisdizione, in specie al momento decisivo della propria attività, così da migliorare il prodotto giurisdizionale finale (la "sentenza")..."*. Del resto anche l'articolo 53 ter della legge 182 del 1986 ha previsto l'Ufficio del processo al fine di supportare l'attività dei magistrati; ma l'esperienza si è rivelata finora fallimentare. Di questo non si è tenuto alcun conto e, poco coerentemente, nello stesso PNRR, si è previsto di assumere solo 250 funzionari per aiutare i giudici (sostanzialmente in funzioni di supporto già svolte dal personale esistente) e ben 90 assistenti informatici, per di più divisi tra soli 7 tribunali oltre il Consiglio di Stato (quindi ben 11 assistenti informatici per ogni ufficio giudiziario che non si capisce a cosa servano). Si finirà per arruolare personale deputato solo a compilare tabelle e statistiche, di nessun supporto per l'attività giurisdizionale -scrivere sentenze- nella quale consiste invece l'abbattimento dell'arretrato. Ma anche passando ai funzionari, il discorso non cambia: dividendoli per il numero dei magistrati in servizio presso CdS e i soli 7 tribunali assegnatari, anche in tal caso ci sarebbero più funzionari che magistrati; funzionari che, tra l'altro, secondo l'impianto del decreto in esame, dovrebbero lavorare prevalentemente da remoto, con l'effetto di renderne difficile il controllo e non consentire la creazione di un vero rapporto di collaborazione con il giudice. Fortunatamente nel PNRR non si

ragiona in termini di esclusività nella distribuzione del personale su citato; e, dunque, a tal fine l'impianto è suscettibile di miglioramento.

--E allora: se volessimo quantomeno provare a raggiungere così ambiziosi obiettivi, sarebbe necessario: a) suscitare la partecipazione di tutti, cioè non solo dei magistrati del Consiglio di Stato e dei 7 Tar indicati, perché, da soli, questi dovrebbero quadruplicare il loro carico di lavoro; b) che l'aiuto, come pomposamente premesso nel PNRR, sia dato effettivamente ai magistrati che si impegnino nello scrivere sentenze ai fini dello smaltimento. Pertanto, misura più funzionale sarebbe l'assegnazione di tali funzionari a ciascun magistrato che dia la propria disponibilità ad aderire al programma di smaltimento straordinario e, all'uopo, si renda disponibile ad aumentare l'ordinario carico di lavoro fino al 50%; solo l'ausilio di un funzionario ben preparato potrebbe consentire al magistrato di rendersi disponibile ad aumentare di tanto la propria produttività, facendo uno sforzo straordinario per il bene del Paese, in considerazione della congiuntura eccezionale, e per un periodo di tempo limitato. A tal proposito dunque inutile dire che i previsti funzionari laureati in economia e commercio non sarebbero di alcuna utilità.

--dettati questi criteri di massima, l'organizzazione dovrebbe poi essere rimessa in concreto al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

--ben vengano poi le procedure selettive decentrate per ogni ufficio giudiziario, ma le commissioni dovrebbero essere composte da soli magistrati (o comunque prevalentemente da magistrati), perché questi -e non i dirigenti- possono valutare l'adeguatezza dell'assistente del giudice;

-- occorrerebbe inoltre aumentare il numero dei magistrati in servizio, realizzando l'obiettivo della totale copertura dei ruoli. Le sezioni stralcio con avvocati e laici in genere hanno invece già dato pessima prova nella GO e, quindi, il modello non potrebbe che avere ancor meno successo nella giustizia amministrativa, dove è richiesta alta specializzazione, accertabile solo con un concorso molto selettivo cui possono accedere solo determinate categorie di soggetti che hanno già superato altri concorsi selettivi e acquisito notevole esperienza;

--in tal senso, si esprime forte dissenso anche alla riduzione del numero di prove scritte, attualmente previste nel concorso per la selezione dei magistrati T.A.R. , secondo un emendamento agli atti: a fronte di una blanda accelerazione nelle correzioni (tenuto conto che l'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa ha già previsto modalità acceleratorie ben sperimentate nell'ultimo concorso, appena concluso) si delinea il rischio di privare i nuovi colleghi, assunti in massa con tali modalità, di un bagaglio di conoscenze tecniche utili all'esercizio della funzione, trattandosi peraltro di un concorso di secondo grado, preordinato a selezionare -come l'omologo concorso di accesso esterno al Consiglio di Stato- competenze specialistiche e tradizionalmente tenuto distinto dal diverso concorso di accesso alla magistratura ordinaria. Peraltro, tale emendamento manifesta una scarsa conoscenza del modo di correzione delle prove scritte del concorso per la selezione dei magistrati T.A.R.: la commissione determina l'ordine di correzione delle prove scritte e la mancata idoneità alle prime impedisce la lettura e correzione delle successive; dunque normalmente la prova di tributario e scienze delle finanze, che viene corretta per ultima, impegna la commissione solo per un numero limitatissimo di candidati che hanno avuto l'idoneità a tutte le altre prove e che, dunque, si avvicina al numero di posti messi a concorso; il rapporto tra tempo risparmiato dalla commissione per correggere la prova di tributario e scienze delle finanze e la rinuncia alle competenze di un giudice che non a caso viene da tutti considerato come il giudice dell'economia ci pare francamente

del tutto inidoneo a giustificare l'eliminazione della prova, se l'intento è veramente quello di risparmiare tempo e non di mortificare la professionalità di un giudice altamente specializzato. La riferita modalità di correzione delle prove permetterebbe viceversa, senza incidere significativamente sui tempi di svolgimento dei concorsi, di inserire una quinta prova di diritto eurounitario, visto il costante dialogo che i giudici T.A.R. sono chiamati a svolgere con le Corti internazionali nella propria quotidiana attività. Ci aspettiamo quindi che la sensibilità del Legislatore si faccia carico di tale oggettiva esigenza.

B.- L'introduzione di udienze straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

All'articolo 17 è previsto che il Presidente del Consiglio di Stato, solo "sentito" il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, individui in dettaglio con decreto i compiti degli Uffici del processo, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di priorità nella trattazione degli affari pendenti presso i singoli Uffici giudiziari; i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la giustizia amministrativa dal PNRR.

Con riferimento a tale previsione si sottolineano le seguenti **criticità**:

- è previsto che il Presidente del Consiglio di Stato emani le linee guida segnalando finanche gli affari da trattare con priorità, solo sentito il CPGA, e potendo delegare tale funzione addirittura al Segretario generale della giustizia amministrativa. Si tratta di una gravissima ingerenza nel potere di fissazione delle cause da parte del capo del singolo Ufficio giudiziario e, dunque, di una vistosa deroga al principio costituzionale del giudice naturale competente per territorio, per grado e per materia, oltre che di una forma di gerarchizzazione della giustizia amministrativa in contrasto con il principio dell'autogoverno, relegato a ruolo di mero consigliere del Presidente;

- il relativo potere organizzativo deve essere dunque ripartito tra il Consiglio di presidenza e i capi dei singoli uffici giudiziari: Presidente del Consiglio di Stato e Segretario generale devono poter svolgere in via esclusiva compiti di direzione del personale amministrativo;

- men che mai si possono immaginare poteri, che –in qualche modo- scandiscono l'organizzazione dell'attività giurisdizionale, in capo ai 326 funzionari di cui il D.L. 80 in esame ha previsto l'assunzione. Il riferimento è alla compilazione –rimessa a questi ultimi- di un non meglio specificato "*cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere*", perché si rischia di far passare l'idea che l'attività giurisdizionale sia un "prodotto" erogabile a peso, che possa rispondere a criteri di stampo aziendalistico e possa essere etero-diretta;

- sono state poi previste udienze "straordinarie rispetto alle udienze straordinarie" già in corso, quando bastava invece potenziare l'istituto già previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo;

- si rileva infine un difetto di coordinamento tra i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17, sul mancato richiamo alla volontarietà: il comma 6 la riferisce solo alle udienze già previste dal codice del processo amministrativo e indicate al comma 7, mentre omette di richiamare espressamente quelle di cui al comma 5.

C.- In replica alle note scritte dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato.

L'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato (per brevità d'ora in poi AMCDS) - che rappresenta solo una minoranza dei magistrati attualmente nei ruoli della G.A (in particolare: quelli transitati al Consiglio di Stato tramite canali esterni: il concorso o la nomina governativa), a differenza dell'A.N.M.A. rappresentativa di un'amplissima maggioranza dei magistrati amministrativi di primo e secondo grado, pur premettendo che analoghe proposte erano state giustamente stralciate dal presente disegno di legge "perché si è ritenuto che il presente d.l. non fosse la sede per misure di tipo processuale e ordinamentale", nondimeno le ripropone, obbligandoci a una breve replica a dispetto dell'estraneità dei temi tratti rispetto all'oggetto e agli obiettivi del D.L. 80.

Si forniscono pertanto i seguenti spunti di riflessione:

-appare a dir poco singolare –per non dire incostituzionale- il modo di intendere l'indipendenza della magistratura da parte dei magistrati che si riconoscono in quel documento; e ciò dovrebbe far riflettere sulla improcrastinabile esigenza di una profonda riforma dell'assetto della magistratura amministrativa oggi pervasa da culture della giurisdizione troppo distanti tra loro, e ciò proprio in ragione dell'accesso dall'esterno in secondo grado senza un'adeguata e imprescindibile esperienza in primo grado, come avviene presso tutte le altre giurisdizioni italiane. Chi accede in tal modo, finisce con il maturare una visione verticistica e gerarchica della giurisdizione, vista altresì come mero trampolino per soddisfare aspirazioni diverse laddove dovrebbe, invece, essere intesa come servizio ai cittadini;

- riferisce l'AMCDS che invece sarebbe urgente un rimedio al correntismo nella magistratura amministrativa e che tale rimedio sarebbe da rinvenirsi, soprattutto, nell'**aumento dei componenti di diritto e dei componenti laici nell'Organo di autogoverno**, nonché nell'**introduzione della valutazione di merito**.

Quanto al **primo aspetto**, il principio costituzionale fondamentale su cui si base l'indipendenza della magistratura è l'autogoverno, che deve assicurare una sufficiente rappresentanza dei magistrati che amministra. Ora l'AMCDS, tacendo al Parlamento la relevantissima circostanza che la propria proposta determinerebbe la presenza nell'organo di autogoverno di ulteriori due componenti del Consiglio di Stato con accesso dall'esterno (quindi magistrati alla stessa riconducibili), formula una proposta che in realtà mira a realizzare l'esatto contrario di quanto dichiara. La mancanza di un ruolo unico tra magistratura di primo e secondo grado (nonostante l'espressa scelta in tal senso da parte del Legislatore, mai attuata, di cui alla legge 205 del 2000, articolo 18), e il mancato riconoscimento della anzianità dei magistrati di primo grado al passaggio in appello (situazione unica nel panorama di tutte le magistrature italiane), fa sì che sia il presidente del Tar Lazio (con rarissime eccezioni) che il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato (senza eccezioni) siano sempre magistrati che, selezionati tramite concorso esterno, approdano direttamente in appello. Già oggi si registra

una profonda anomalia nell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa perché i consiglieri di Stato, che -come osservato- rappresentano una minoranza di tutti i magistrati amministrativi, esprimono più dei 2 terzi dei componenti elettivi (4 più il presidente del Consiglio di Stato quale unico componente di diritto, eletti dai circa 100 consiglieri di Stato), a fronte di solo 6 rappresentanti per i circa 300 magistrati Tar. Risulta dunque svelato l'obiettivo realmente perseguito dall'AMCDS: ottenere una maggioranza assoluta nell'organo di autogoverno, esprimendo 7 dei suoi componenti, e riducendo la quota dei componenti di provenienza Tar a soli 4 membri. In definitiva, una composizione così poco equilibrata dell'organo di autogoverno, infedele all'aritmetica interna, diviene lo strumento per far sì che i magistrati Tar siano amministrati da quelli del Consiglio di Stato, con buona pace del principio di autogoverno.

Quanto invece all'aumento del numero dei componenti laici, di nomina parlamentare, è fin troppo facile osservare che potrebbe aver luogo soltanto a fronte di un proporzionale aumento della componente togata, stante il vincolante parametro costituzionale rappresentato dalla disciplina dell'omologo organo di autogoverno della Giustizia ordinaria (il C.S.M.), tesa a preservare l'indipendenza della magistratura dal potere politico. Sia sufficiente il richiamo al combinato disposto degli artt. 104, 105 e 108, comma 2, della Costituzione, all'art. 6 C.E.D.U. e alle recenti affermazioni del Commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, che proprio recentemente ha esortato al rispetto di una giusta proporzione tra togati e non nell'Autogoverno, che assicuri "una maggioranza di giudici eletti dai loro pari". Del resto, le recenti vicende di cronaca italiana dimostrano quanto pericolosa sia l'interferenza tra potere politico e potere giudiziario.

Quanto al **secondo aspetto**, è noto a tutti che la prima causa del "correntismo" nella giustizia ordinaria (espressione con cui ci si vuole sinteticamente riferire alla deriva evidenziata dai recenti fatti di cronaca) sia da attribuire dall'introduzione del criterio della scelta discrezionale da parte dell'autogoverno in alcuni passaggi organizzativi fondamentali per la vita del plesso, e segnatamente per l'affidamento degli incarichi interni direttivi e semi-direttivi. Ciò premesso, nella magistratura amministrativa non si profila alcun rischio analogo, vigendo il rigoroso criterio, non discrezionale, della anzianità senza demerito per le progressioni di carriera. Quello a cui mira l'AMCDS è invece, da un lato -come detto- ottenere la maggioranza per legge in seno all'autogoverno, dall'altro a far sì che questa maggioranza goda di ampio potere discrezionale (in buona sostanza introdurre il correntismo nella giustizia amministrativa e governarlo). Pensiamo che ogni ulteriore commento sia superfluo, e ovviamente questa Associazione si batterà con ogni mezzo messo a disposizione dall'ordinamento per impedire il radicamento di simili opzioni, ritenute oltremodo pericolose per l'indipendenza del plesso e tese a introdurre proprio le storture del correntismo cui finora -come noto- la giustizia amministrativa è rimasta immune;

- ritiene poi l'AMCDS che sia improcrastinabile la creazione di un'alta Corte dei giudici che tra l'altro sottragga alla Cassazione la funzione di dirimere i conflitti di giurisdizione. Anche questa proposta, ancora una volta tesa a potenziare il Consiglio di Stato sottraendolo al controllo della Cassazione in tema di giurisdizione, ci vede in questa fase fortemente contrari, perché richiederebbe una ben diversa ponderazione, dovendo condurre ad una modifica costituzionale che, certamente, non appare praticabile in questa congiuntura, nella quale gli obiettivi da perseguire sono tutt'altri. Analogamente a dirsi quanto alla rivendicazione di maggiori incentivi economici a favore della componente a nomina governativa del Consiglio di Stato: si tratta di proposte del tutto eccentriche rispetto al contesto in questa sede di interesse.

In conclusione, si auspica che a breve possa trovare spazio nell'agenda parlamentare, previa audizione anche di questa Associazione, che è -si ribadisce- la maggiormente rappresentativa della categoria, una proposta di riforma dell'attuale assetto ordinamentale della G.A. di ampio e meditato respiro. Nelle more, si sottopongono le proposte di modifica sopra illustrate, condensate nei prospetti di seguito allegati.

Si indicano di seguito, pertanto, con spirito di motivata e leale collaborazione, le **modiche suggerite al testo del d.d.l. di conversione**, rappresentando che la spesa è del tutto invariata, pur prevedendo l'assunzione di 50 unità in area III–posizione economica F1, invece che in area II–posizione economica F2, atteso che, per mantenere l'invarianza, e anzi ottenere una riduzione della spesa, si è previsto di eliminare del tutto la previsione della assunzione dei restanti (26) informatici di area II–posizione economica F2, visto che la giustizia amministrativa già dispone di un assistente informatico per ogni Ufficio giudiziario e dispone altresì di un Ufficio centrale per l'informatica dotato di una cospicua dotazione di personale e magistrati addetti.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA
<p>Articolo 11. 1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-<i>octies</i> del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture</p>	<p>Articolo 11. 1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-<i>octies</i> del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, [e in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture</p>

organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-~~ter~~della legge 27 aprile 1982, n.186, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

~~organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.186,~~ la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: **300** unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettera a), ~~(b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d)~~. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

<p>3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:</p> <p>a)funzionari amministrativi–area III–posizione economica F1;</p> <p>b)funzionari informatici–area III–posizione economica F1;</p> <p>c)funzionari statistici–area III–posizione economica F1;</p> <p>d)assistenti informatici–area II–posizione economica F2.</p> <p>4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:</p> <p>a)costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;</p> <p>b)equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;</p> <p>c)equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398;</p> <p>d)costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.</p> <p>5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha</p>	<p>3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:</p> <p>a)funzionari amministrativi–area III–posizione economica F1;</p> <p>b)funzionari informatici–area III–posizione economica F1;</p> <p>c)funzionari statistici–area III–posizione economica F1;</p> <p>d)assistenti informatici–area II–posizione economica F2.]</p> <p>4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:</p> <p>a)costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;</p> <p>b)equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;</p> <p>c)equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398;</p> <p>d)costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.</p> <p>5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha</p>
--	--

<p>prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.</p> <p>6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.</p> <p>7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:</p> <p>a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n.178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;</p> <p>b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.</p>	<p>prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.</p> <p>6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.</p> <p>7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:</p> <p>a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n.178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;</p> <p>b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.</p>
<p>Articolo 12.</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale</p>	<p>Articolo 12.</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite presso i singoli Uffici giudiziari con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la quale dovrà attenersi ai seguenti principi:</p> <p>- programmare su base annuale un numero di udienze straordinarie congruo rispetto agli obiettivi del PNRR presso tutti gli Uffici giudiziari che hanno pendenze a tal fine rilevanti;</p>

<p>amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.</p> <p>2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.</p>	<p>- pubblicare interpelli annuali con le udienze programmate e le date cui potranno aderire volontariamente tutti i magistrati scegliendo il numero di udienze, le date a cui vogliono partecipare e le sedi;</p> <p>- ripartire i magistrati per le singole udienze da remoto;</p> <p>- assegnare a ogni magistrato che acconsenta a incrementare di almeno il 50% il carico di lavoro ordinario un funzionario di cui al comma 3 dell'articolo 11, per il periodo in cui permane tale impegno;</p> <p>- assegnare in via provvisoria i funzionari eventualmente in esubero agli Uffici del processo già istituiti presso gli Uffici giudiziari in ragione percentuale delle maggiori pendenze.</p> <p>La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici giudiziari.</p> <p>2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono stabilite con la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di cui al comma precedente.</p> <p>3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo in esubero di cui al comma 1, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.</p>
<p>Articolo 14.</p> <p>1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:</p> <p>a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere</p>	<p>Articolo 14.</p> <p>1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:</p> <p>a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere</p>

che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

*b)*ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *a), c), e), g), h)*e *i)*;

*c)*eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *c), d), e), f)*e *h)*;

*d)*il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per il profilo di cui all'articolo 11;

*e)*il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo-EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera *h)*.

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

*a)*votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

*b)*per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a), b)*e *c)*,eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

*c)*per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a), b)*e *c)*,eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

*d)*per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,

che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

*b)*ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *a), c), e), g), h)*e *i)*;

*c)*eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *c), d), e), f)*e *h)*;

*d)*il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per il profilo di cui all'articolo 11;

*e)*il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo-EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera *h)*.

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione **dei** profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

*a)*votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b)~~[per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a), b)*e *c)*],eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;~~

c)~~[per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a), b)*e *c)*],eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;~~

d)~~per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*,~~ il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. **Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.**

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. **Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.**

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni profilo.

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è **decentrata su base regionale, prevedendosi, a cura del Segretariato generale della giustizia amministrativa, una ripartizione dei 250 posti per ciascuna regione, in rapporto al numero di magistrati in servizio per ogni regione. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni profilo.**

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da **3 magistrati in servizio negli Uffici giudiziari della regione e un dirigente di seconda fascia. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei**

da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

a) l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98;

b) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-bise 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.186;

c) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 50, commi 1-bise 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.186.

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

~~funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici.~~ Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

a) l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98;

b) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-bise 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.186;

c) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 50, commi 1-bise 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.186.

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della

documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per **ciascuna regione**, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in **altra regione** e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine **del maggior numero di magistrati presenti in organico nella regione**.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base

<p>valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.</p>	<p>delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.</p>
<p>Articolo 16. 1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza</p>	<p>Articolo 16. 1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza</p>


<p>della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.</p> <p>2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.</p> <p>3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.</p>	<p>della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.</p> <p>2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.</p> <p>3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.</p>
<p>Articolo 17.</p> <p>1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.</p> <p>2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.</p> <p>3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.</p>	<p>Articolo 17.</p> <p>1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.</p> <p>2. Con apposito delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti dei funzionari assegnati ai singoli magistrati o agli Uffici del processo.</p> <p>3. Il personale assegnato al singolo magistrato o addetto all'ufficio per il processo nella giustizia amministrativa presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, anche eventualmente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione, secondo le indicazioni</p>

<p>4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.</p> <p>5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.</p> <p>6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.</p> <p>7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:«4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.».</p>	<p>del magistrato assegnatario e del capo dell'Ufficio giudiziario.</p> <p>4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.</p> <p>5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.</p> <p>6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.</p> <p>7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:«4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto, per il solo periodo necessario alla attuazione degli obiettivi del PNRR.».</p>
---	---

Cordialmente

La Presidente

Giacinta Serlenga

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature reads "Giacinta Serlenga" in a cursive script.

Il Segretario generale

Massimiliano Ballorani

A handwritten signature in black ink on a white background. The signature reads "Massimiliano Ballorani" in a cursive script.